

N. 8187/12 R.G.Sent.
N. 11602/11 R.G.TRIB.
N. 26782/08 R.G.G.I.P.
N. 6533/09 R.G.N.R.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IX sezione dibattimentale penale

Alla pubblica udienza dell' 26/4/2012

Il GIUDICE del TRIBUNALE di ROMA in COMPOSIZIONE MONOCRATICA
dott. Roberto Polella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado nei confronti di:

██████████ n. ██████████ (█████) ██████████ contumace

IMPUTATO

(VEDI FOGLIO ALLEGATO)

Le parti hanno concluso nel modo seguente:

il Pubblico Ministero: condanna, con le attenuanti generiche, a 8 mesi di reclusione.

Difesa: assoluzione.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Tribunale Unico - Sezione Penale
PERVENUTO

22 MAR 2011



PROSSIMA INGIUNZIONE
SAD 2

7 APR 2011
PERVENUTO
Ore

59

12
7

22 MAR 2011

1031
3

12

Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Roma

☒ P.le Clodio c.a.p. 00195

----- 0 -----

6533/09 R.G.P.M.

DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO - artt. 550 - 551 c.p.p. - 159 disp. att. -

Il Pubblico Ministero Dr. ssa Maria Sabina Calabretta;

Concluse le indagini preliminari relative al procedimento penale nr. 6533/09 R.G.P.M. iscritto nel registro delle notizie di reato in data 09.02.2009 nei confronti di:

 , nato a il , CL. ART. 401. IN ROMA
VIA G. CESARE, 6 C/O DIFENSORI

difeso di FIDUCIA dall'Avv. to FILIPPO DINACCI
con studio in Via G. CESARE, 6 ROMA

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 10 bis D.LGS. 7400 perché, nella qualità di rappresentante legale della con sede in Roma, Via nr. , non versava nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (modello 770) ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell'anno di imposta 2005 per l'ammontare complessivo di euro 67.156,00. Roma, settembre 2006 (termine di presentazione della denuncia annuale)

PARTE OFFESA:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi nr. 12, Roma;

Visto l'art. 552 c.p.p.

CITA

Il predetto imputato e la p.o., a comparire all'udienza del 12/7/11, aula 22 alle ore 09,00 davanti al Tribunale Ordinario di Roma in composizione monocratica - Palazzo di Giustizia, Piazzala Clodio - edificio "B", per rispondere del reato di cui sopra, con l'avvertimento che non-comparendo sarà giudicato in contumacia.

INVITA

L' imputato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore nelle norma di legge (con avvertimento sensi e per gli effetti di cui alla L. 30.08.1990 nr. 217 che l' interessato potrà chiedere l'ammissione patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge) avvertendolo c

Gianni T. - dec. cit. diret. : letto Francesco

Motivazione

E' da ritenere che, in seguito all' istruttoria dibattimentale, non siano stati raggiunti sufficienti elementi per dichiarare la colpevolezza dell' imputato in ordine al delitto ascritto.

Il teste [REDACTED], funzionario dell' Agenzia delle Entrate Roma 3, nell' udienza del 25/11/2011, ha in particolare dichiarato di:

avere accertato che [REDACTED], rappresentante legale della [REDACTED] Srl, non ha provveduto ad eseguire versamenti all' Erario per l' importo di E. 67.156, cui era tenuto, in riferimento all' anno 2005, quale sostituto d' imposta in ragione delle risultanze del modello 770 da lui stesso presentato nel 2006;

avere, quindi, proceduto ad inviare, in data 13/9/08, al medesimo il prescritto avviso di irregolarità; avere ulteriormente accertato come il predetto abbia, nel frattempo, corrisposto, in seguito ad emissione di cartella esattoriale, in ordine al tributo de quo, per l' ammontare complessivo di E. 94.525,74, compresi interessi e sanzioni, la somma di E. 29.071,29.

Sono stati poi ascoltati i testi della difesa [REDACTED] ed [REDACTED], entrambi dipendenti della [REDACTED], che hanno concordemente affermato che:

la [REDACTED] Srl all' epoca svolgeva la sua attività di impresa di costruzioni, essenzialmente, nell' ambito di appalti con Enti pubblici, in particolare la Regione Lazio, assai spesso non puntuali nei pagamenti dei lavori da essa eseguiti;

in diretta conseguenza di tale perdurante situazione detta Soc. si è venuta a trovare in serie difficoltà economiche, anche nei riguardi delle banche di riferimento, ed è stata costretta, non essendo in grado di corrispondere immediatamente l' ammontare delle imposte, da essa non versate per tali motivi, a sottoscrivere dei relativi piani di rateizzazione, peraltro decisamente impegnativi ed, alla data attuale, assolutamente rispettati.

L' imputato è rimasto contumace.

La difesa ha depositato, in atti, copia di un lodo arbitrale intervenuto il 17/1/2012, tra la SO.CO. STRA. MO. Srl (in proprio e quale capogruppo mandataria di Associazione di alcune imprese tra cui la [REDACTED] Srl) e la Regione Lazio, documentazione contabile di pertinenza di quest' ultima Soc. e gli atti riguardanti la rateizzazione del tributo in esame, con allegati 21 bonifici attestanti l' avvenuto pagamento di altrettante rate.

In ragione del complesso delle emergenze acquisite è da ritenere non adeguatamente provata la responsabilità dello [REDACTED], quantomeno sotto il profilo intenzionale, per la fattispecie in esame in quanto non è assolutamente da escludere che la Società di sua pertinenza, all' epoca del fatto in trattazione, versasse, non già per sua responsabilità, ma per i motivi evidenziati, in serie difficoltà di natura economica, almeno sotto l' aspetto della liquidità, tali da non consentirgli di adempiere al suo indiscutibile obbligo di versare all' Erario le somme in precedenza trattenute quale sostituto d' imposta.


In proposito appaiono assai indicativi sia, soprattutto, la pronuncia dell' arbitrato de quo, che, in sostanza accoglie, in gran parte, le numerose domande rivolte dal " consorzio " di imprese, tra cui l' [REDACTED], finalizzate a vedersi corrispondere, da parte della Regione Lazio, somme decisamente considerevoli, quali corrispettivi di lavori eseguiti o quantomeno programmati e non portati a termine per cause da ascrivere esclusivamente a detto Ente Pubblico, essendo i periodi di riferimento ampiamente antecedenti l' anno 2005, sia il piano di corresponsione, in forma rateale, della somma per cui è il presente proc., apparentemente rispettato dall' imputato, come dimostrato dalla documentazione prodotta.

Per tutte le predette motivazioni ed in conseguenza dei fondati, logici e rilevanti dubbi, peraltro, di certo, allo stato, insanabili, già evidenziati, lo [REDACTED] deve essere assolto dalla originaria contestazione, potendosi ipotizzare, nell' ambito del principio del favor rei, che qualora i suoi contraenti avessero puntualmente rispettato gli impegni assunti nei suoi riguardi egli avrebbe avuto

modo di comportarsi in maniera analoga nei riguardi dei suoi obblighi tributari, anche se ovviamente tale decisione non elimina completamente una componente di incertezza, ai presenti fini, in relazione al suo comportamento omissivo.

PQM

V. l' art. 530 cpv. cpp. assolve [redacted] dal reato ascritto perchè il fatto non costituisce reato.
Motivazione in g. 30.

Il Giudice


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

Roma, il 17 MAR 2012



Ricevuto
Ricevuto